

m. dg	
05403900597 CORTE D'APPELLO DI PERUGIA	
N.	
7136/14	27 NOV 2014
UFFICIO	
SECRETARIA	
15	1
Procedura	
Procedimento	ps. 18
Procedimento	Procedimento

*guy*



CORTE D'APPELLO PERUGIA
21 NOV 2014

Prot. N. ....  
IL PRESIDENTE DELLA CORTE  
Dot. Wladimiro De Nunzio

# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Personale e della Formazione  
Ufficio I - Affari Generali

Prot. n. 116/1/10228 /GM/AA/I  
(Rif. nota prot.n. 5024 del 23/09/2014)

Roma, 21 NOV. 2014

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di  
PERUGIA

**OGGETTO:** Fruibilità della festività del Santo Patrono da parte dei dipendenti trasferiti e applicati. Risposto a quesito.

In esito alla problematica di cui all'oggetto si fa presente che, per espressa previsione contrattuale, è considerata festiva la giornata della "ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua opera".

La festività in questione, inoltre, è recuperabile, secondo le modalità previste dalla legge n. 937/77 per le festività soppresse (art. 17, comma 1, CCNL del 16 maggio 1995 e All. A, punto 2, CCNLI del 22 ottobre 1997), solo se non goduta per esigenze di servizio.

Da quanto detto discende che la mancata fruizione di tale festività, non dovuta a esigenze di servizio, come nel caso di specie, non dà diritto al recupero della stessa.

IL DIRETTORE GENERALE  
Emilia FARGNOLI

V° si trasmette per puento di competenza

Perugia 22/11/14

IL DIRIGENTE  
(dott.ssa Luisa Licia Marsella)

m_dg		
CORTI DI CORTE D'APPELLO DI PERUGIA		
20 SET. 2014		
JR	CC	RUD
SEGRETERIA		
Funzione	Macronotificia	Archivia
1	6	
Fascicolo	Sottofascicolo	
per 18		



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

CORTE D'APPELLO PERUGIA
20 SET 2014
Prot. N. ....

Prot.n. 191/14  
Riferimento nota n.  
del

18/9/14

Alta Corte Appello - Perugia

Al Ministero della Giustizia  
UFFICIO I - QUESITI  
ROMA

OGGETTO: quesito fruizione festività Santo Patrono

In merito alla fruibilità della festività del Santo Patrono si espone il seguente quesito.

Un dipendente di un Ufficio del Giudice di Pace, a seguito della CHIUSURA della propria sede nell'ambito della revisione della geografia giudiziaria, viene trasferito in altro Ufficio ad aprile.

Nel nuovo Ufficio il Santo Patrono ricorre nel mese di gennaio mentre nel vecchio Ufficio soppresso del Giudice di Pace ricorre ad agosto, di conseguenza si è verificata tale situazione:

il dipendente ha lavorato il giorno del Santo Patrono della nuova sede e non ha usufruito del Santo Patrono nel vecchio Ufficio del Giudice di Pace.

Vale la pena sottolineare che l'Ufficio soppresso pur mantenendo l'attività per ulteriori sei mesi dalla chiusura (29 ottobre 2014) è stato chiuso in occasione della sospensione dell'attività giudiziaria per tutto il mese di agosto con provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Perugia. I dipendenti, trasferiti durante l'anno e applicati presso l'Ufficio del Giudice di Pace soppresso durante il semestre di cui sopra, nel mese di agosto sono stati destinati agli uffici di appartenenza, senza così avere la possibilità di usufruire del Santo Patrono nel luogo dell'Ufficio in chiusura.

Quesito: il dipendente, che di fatto ha lavorato a gennaio (Santo Patrono nuova sede) e ad agosto non ha la possibilità di rimanere in servizio presso la vecchia sede nel giorno della ricorrenza del Santo Patrono lì, ha diritto al giorno di recupero, come i colleghi della nuova sede che hanno lavorato a gennaio?

IL GIUDICE DI PACE